



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



GUIDA RAPIDA



per la pesca
sportiva e dilettantistica
nei mari italiani



Introduzione

Il presente lavoro, finanziato dalla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e realizzato sotto la supervisione del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, ha visto la fattiva collaborazione tra il C.I.R.S.P.E. (Centro Italiano Ricerche e Studi per la Pesca), la FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE e le Associazioni facenti parte del tavolo permanente della pesca ricreativa in mare presso il MIPAAF (FIPSAS, ARCI PESCA, BIG GAME ITALIA, EFSA ITALIA, ENALPESCA e PER IL MARE).

La guida è stata ideata e strutturata al fine di facilitare quanti esercitano la pesca sportiva e ricreativa, al rispetto delle normative vigenti, per la cui genuina e piena interpretazione si rimanda ai testi ufficiali di legge. Pertanto il suo utilizzo è quello di uno strumento di indirizzo di rapida e facile consultazione.

Attrezzi consentiti

(D.P.R.1639/1968)

Lenze fisse quali canne

(*massimo 5 canne per ogni pescatore con un massimo di 3 ami*)

Lenze morte

Bolentini

Correntine (*massimo 6 ami*)

Lenze per cefalopodi


Canne per cefalopodi

Lenze a traino di superficie e di fondo


Filaccioni



Nattelli per la pesca in superficie



Rastrelli (*da usare a piedi*)



Fiocina o arpione a mano

Fucile subacqueo

(*vietata la cessione ai minori di 16 anni*)





Giacchio, rezzaglio o sparviero
(perimetro **massimo 16 metri**)




Bilancia
(lato **massimo 6 metri**
maglia **minima 10 mm**)



Coppo



Nasse (**massimo 2** per barca)



Palangari
fissi o derivanti
(**massimo 200 ami** per barca)

Limiti e Divieti

È vietata la vendita del pescato.

È vietata la cattura giornaliera di pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg per ogni pescatore, salvo il caso di un esemplare di peso superiore.

È vietata la cattura giornaliera di più di un esemplare di cernia (di qualunque specie) per ogni pescatore.

È vietata la cattura giornaliera di più di un esemplare di tonno rosso per ogni imbarcazione autorizzata.

È vietata la cattura giornaliera di più di un esemplare di pesce spada per ogni imbarcazione autorizzata.

È vietata la raccolta giornaliera di più di 50 ricci di mare per ogni pescatore. Tale raccolta deve effettuarsi solo a mano ed in apnea e non nei mesi di maggio e giugno.

È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare femmine mature (ovvero con uova) di astice e di aragosta. La pesca di astice e di aragosta è inoltre vietata dal 1 gennaio al 30 aprile.

È vietato l'uso di unità nautiche diverse da quelle da diporto.

È vietato l'uso del palangaro per la cattura di tutte le specie altamente migratorie (es.: tonno, pesce spada, ...).

È vietato pescare a distanza inferiore ai 500 metri dalle unità in attività di pesca professionale.

È vietato l'uso di fonti luminose, ad eccezione della torcia nella pesca subacquea e della lampada nella pesca con la fiocina.

Limiti e Divieti

Pesca subacquea

La pesca subacquea è consentita soltanto in apnea.

A fini esclusivi di sicurezza, è consentito avere a bordo del mezzo nautico una bombola della capacità massima di 10 litri.

Il pescatore subacqueo che opera con un mezzo nautico, deve essere costantemente seguito da almeno una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza. Nel caso a bordo vi sia una bombola, si deve avere anche una cima di lunghezza sufficiente ad assicurare il recupero del medesimo pescatore.

Il pescatore subacqueo non può raccogliere coralli, crostacei e molluschi ad eccezione dei cefalopodi. L'autorizzazione alla raccolta dei mitili, nel quantitativo massimo di 3 Kg per persona al giorno, può essere rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo.

È vietato l'esercizio della pesca subacquea a meno di 100 metri dalle navi ancorate, dagli impianti fissi di pesca e dalle reti da posta ed a meno di 500 metri dalle spiagge frequentate dai bagnanti.

È vietato l'esercizio della pesca subacquea in zone di mare destinate al regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi.

È vietato l'esercizio della pesca subacquea dal tramonto al sorgere del sole.

È vietato tenere il fucile subacqueo carico se non in immersione.

È vietato cedere il fucile subacqueo ai minori di anni 16.

Deroghe per la pesca sportiva

La pesca sportiva, ovvero quella praticata nell'ambito di competizioni, fatte salve le competenze e le attribuzioni spettanti alle Autorità di Pubblica Sicurezza, è subordinata all'autorizzazione del Capo del Compartimento Marittimo che, con apposita ordinanza, ne approva il programma e ne disciplina il regolare svolgimento. I limiti giornalieri di cattura possono essere derogati.

Obblighi

Chiunque effettui la pesca dilettantistica ha l'obbligo di darne comunicazione, avente validità triennale, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ovvero all'Autorità Marittima.

La comunicazione può essere effettuata dall'interessato, anche per il tramite delle associazioni di settore, on-line attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it ovvero presso l'Autorità Marittima.

Per praticare la pesca del tonno rosso e/o del pesce spada è, altresì, obbligatorio presentare al competente Ufficio Circondariale Marittimo, una specifica dichiarazione di esercizio di attività, (con validità triennale, per il tonno rosso ed annuale, per il pesce spada).

Il pescatore subacqueo deve segnalarsi con la bandiera rossa recante diagonale bianca e deve operare entro un raggio di 50 metri dalla segnalazione.

I palangari debbono essere muniti di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati tra loro non più di 500 metri. Le estremità dell'attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo, con bandiera gialla di giorno e fanale giallo di notte; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio.

Al fine di evitare l'applicazione di sanzioni di legge, nonché per la salvaguardia e la tutela della risorsa, tutte le catture che risultano al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti in materia, debbono essere rilasciate. Non è sanzionata la cattura accidentale di specie sotto taglia purché vengano immediatamente rilasciate.

VIETATO
pescare – trasbordare – avere a bordo
(anche se si tratta di animali morti)

MAMMIFERI



Delfino comune - *Delphinus delphis*



Globicefalo - *Globicephala melaena*



Stenella striata - *Stenella coeruleoalba*




Grampo - *Grampus griseus*



Tursiope - *Tursiops truncatus*



Zifo - *Ziphius cavirostris*



Foca monaca - *Monachus monachus*

e comunque tutti i mammiferi marini

Tartaruga caretta - *Caretta caretta*
e comunque tutte le tartarughe marine

RETTILI



VIETATO

pescare – trasbordare – avere a bordo
(anche se si tratta di animali morti)

PESCI OSSEI



Storione comune - *Acipenser sturio*




Storione cobice - *Acipenser naccarii*

PESCI CARTILAGINEI



Diavolo di mare - *Mobula mobular*



Squalo elefante - *Cetorhinus maximus*



Squalo bianco - *Carcharodon carcharis*

MOLLUSCHI



Dattero bianco - *Pholas dactylus*

Dattero di mare
Lithophaga lithophaga



Pinna nobile
Pinna nobilis



VIETATO

pescare - trasbordare - avere a bordo
esemplari di lunghezza totale inferiore a...
(anche se si tratta di animali morti)



12 cm

Sarago sparaglione - *Diplodus annularis*



18 cm

Sarago pizzuto - *Diplodus puntazzo*



23 cm

Sarago maggiore - *Diplodus sargus*



18 cm

Sarago testa nera - *Diplodus vulgaris*



20 cm

Orata - *Sparus aurata*



15 cm

Pagello fragolino - *Pagellus erythrinus*



17 cm

Pagello - *Pagellus acarne*



33 cm

Pagello o pezzogna - *Pagellus bogaraveo*

VIETATO
pescare - trasbordare - avere a bordo
esemplari di lunghezza totale inferiore a...
(anche se si tratta di animali morti)



18 cm

Pagro - *Pagrus pagrus*



20 cm

Mormora - *Lithognathus mormyrus*



25 cm

Spigola o branzino - *Dicentrarchus labrax*



20 cm

Cefalo - *Mugil spp.*



20 cm

Nasello o merluzzo - *Merluccius merluccius*



11 cm

Triglia - *Mullus spp.*



25 cm

Anguilla - *Anguilla anguilla*



20 cm

Sogliola - *Solea vulgaris*

VIETATO
pescare – trasbordare – avere a bordo
esemplari di lunghezza totale inferiore a...
(anche se si tratta di animali morti)



15 cm

Passera - *Platichthys flesus*




12 cm

Ghiozzo gò - *Zosterisessor ophiocephalus*



45 cm

Cernia o dotto - *Polyprion americanus*



45 cm

Cernia - *Epinephelus* spp.



115 cm

Tonno rosso - *Thunnus thynnus*

115 cm dalla mascella superiore alla forca caudale
oppure 30 Kg



40 cm

Alalunga - *Thunnus alalunga*

Il tonno rosso è oggetto di un piano di ricostituzione dello stock, nell'ambito del quale sono stabilite limitazioni alla pesca, quote e norme in caso di catture accessorie ed accidentali, oltre a specifiche deroghe per la taglia minima. Per esercitare la pesca dilettantistica del tonno rosso è necessario presentare al competente Ufficio Circondariale Marittimo una dichiarazione di esercizio attività, avente validità triennale. È consentita la cattura di un solo esemplare al giorno per ogni imbarcazione autorizzata. La cattura va comunicata all'autorità competente prima del rientro in porto ed entro 24 ore dallo sbarco si deve trasmettere copia della dichiarazione di cattura. La pesca del tonno rosso è permessa dal 15 giugno al 15 ottobre, salvo il caso in cui venga raggiunta la quota riservata alla pesca dilettantistica prima di tale data. Negli altri periodi dell'anno è consentita la tecnica del *catch-release*.

VIETATO

pescare - trasbordare - avere a bordo
esemplari di lunghezza totale inferiore a...
(anche se si tratta di animali morti)



30 cm

Tonnello o alletterato
Euthynnus alletteratus




140 cm

Pesce spada - *Xipias gladius*
140 cm compresa la spada ovvero
90 cm dalla mascella inferiore alla forca
caudale oppure 10 Kg



18 cm

Sgombro - *Scomber* spp.



15 cm

Suro o sugarello - *Trachurus* spp.



25 cm

Palamita - *Sarda sarda*



11 cm

Sardina - *Sardina pilchardus*



9 cm

Acciuga o alice - *Engraulis encrasicolus*

La pesca del pesce spada nel Mediterraneo è oggetto di una particolare disciplina internazionale (Racc. ICCAT 11-03), pertanto è necessario ottenere un nulla osta, presentando al competente Ufficio Circondariale Marittimo una dichiarazione di esercizio attività, avente validità annuale. È consentita la cattura di un solo esemplare al giorno per ogni imbarcazione autorizzata. La cattura va comunicata all'autorità competente prima del rientro in porto ed entro 24 ore dallo sbarco si deve trasmettere copia della dichiarazione di cattura. La pesca del pesce spada è vietata nei mesi di marzo, ottobre e novembre.

VIETATO

pescare - trasbordare - avere a bordo
esemplari di lunghezza totale inferiore a...
(anche se si tratta di animali morti)

8 cm



Cannolicchio o cannello
Ensis spp. Solen spp.

2 cm



Lumachino
Nassarius mutabilis

5 cm



Cozza o mitilo - *Mytilus spp.*

Il Capo del Compartimento
marittimo può consentire
il prelievo massimo
giornaliero di 3 kg
di mitili per persona

2,5 cm



Vongola e tartufo di mare
Venerupis spp. Venus spp.

6 cm



Ostrica
Ostrea spp.

10 cm



Cappasanta o conchiglia di S. Giacomo
Pecten jacobaeus

2 cm



Tellina
Donax trunculus

7 cm



Riccio di mare
Paracentrotus lividus


È consentita la cattura massima di 50 esemplari di riccio di mare,
raccolti senza l'ausilio di attrezzi.
La pesca è vietata nei mesi di maggio e giugno.

2 cm




Gambero rosa - *Parapenaeus longirostris*
2 cm carapace

7 cm




Scampo - *Nephrops norvegicus*
7 cm totale o 2 cm carapace

30 cm



Aragosta - *Palinurus spp.*
30 cm totale o 9 cm carapace
Pesca vietata dal 1/1 al 30/4

30 cm



Astice - *Hommarus spp.*
30 cm totale o 10,5 cm carapace
Pesca vietata dal 1/1 al 30/4

È vietato catturare, detenere, trasbordare, sbarcare femmine mature di aragosta ed astice.

Sanzioni PENALI

Sono punite **con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 2.000 ad euro 12.000 oltre alla sanzione accessoria della confisca del pescato e degli attrezzi**, le seguenti infrazioni:

- usare esplosivi, energia elettrica o sostanze tossiche
- raccogliere pesci o altri organismi acquatici che siano stati oggetto di trattamento con esplosivi, energia elettrica o sostanze tossiche
- detenere e sbarcare specie protette anche se catturate involontariamente
- detenere e sbarcare individui sottomisura anche se catturati involontariamente

Sono punite **con l'arresto da un mese ad un anno o con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 6.000 oltre alla sanzione accessoria della confisca del pescato e degli attrezzi**, le seguenti infrazioni:

- rubare il pescato altrui
- pescare in aree sottratte al libero uso e riservate agli stabilimenti di pesca

Sanzioni AMMINISTRATIVE

Salvo i casi espressamente previsti dal D.P.R. 1639/1968, sono punite con la sanzione amministrativa **da euro 2.000 ad euro 12.000 oltre alla sanzione accessoria della confisca del pescato e degli attrezzi**, le seguenti infrazioni:

- esercitare la pesca in zone vietate ed in periodi vietati e/o detenere il prodotto di tale pesca
- usare o anche detenere a bordo, attrezzi e strumenti non consentiti (come, ad esempio, l'uso del palangaro per la pesca del pesce spada)
- pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie (es: tonno rosso), dalla normativa comunitaria e nazionale

Sono punite con la sanzione amministrativa **da euro 1.000 ad euro 3.000 oltre alla sanzione accessoria della confisca del pescato e degli attrezzi non conformi alla normativa**, tutte le infrazioni alle norme contenute nel D.P.R. 1639/68 relative all'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica. Cedere/affidare il fucile subacqueo a persona minore di anni 16 comporta la sola sanzione amministrativa **da euro 1.000 ad euro 3.000**.

Normativa di Riferimento

NORMATIVA EUROPEA

Regolamento (CE) 1967/2006 detto "Regolamento Mediterraneo"

Regolamento (CE) 302/2009 detto "Piano di ricostituzione del tonno rosso"

Regolamento (CE) 1224/2009 detto "Regolamento controllo"

Direttiva 1992/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 "HABITAT" attuata dal D.P.R. 8/9/1997 n. 357

Convenzione di Berna – ratificata dalla Legge 503/1981

NORMATIVA NAZIONALE

D.Lgs 26/5/2004 n.153 Attuazione della legge 7/3//2003 in materia di pesca marittima

D.Lgs 9/1/2012 n.4 Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura

D.P.R. 1639/1968 Regolamento per l'esecuzione della Legge 963/1965 e s.m.i.

D.M. 1/6/1987 n.249 Norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei

D.M. 30/3/1990 Misure tecniche concernenti la pesca del pesce spada con reti derivanti

D.M. 12/01/1995 Disciplina della pesca del riccio di mare

D.M. 30/11/1996 Disciplina della pesca di lumachine di mare

D.M. 10/4/1997 Disciplina della pesca dei mitili da parte dei pescatori sportivi

D.M. 6/12/2010 Per la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare

Circolare 6227201 Ministero Marina Mercantile del 23/7/1987 che chiarisce alcuni punti del decreto 249/87 sulla pesca subacquea

Circolare MIPAAF-DG Pesca n. 12780 del 15/6/2010 Disciplina della pesca dilettantistica del tonno rosso

Circolare MIPAAF-DG Pesca n. 8664 del 23/3/2012 Disciplina della pesca dilettantistica del pesce spada

Per le Regioni a Statuto speciale e a fronte di particolari ordinanze, obblighi, limiti e divieti potrebbero avere ulteriori restrizioni.



Autori: Stefano Cerioni, Roberto Conte, Pietro Gentiloni Silveri Chicco

Immagini delle specie tratte dal catalogo FAO
"Species Identification Sheets for Fishery Purposes.
Mediterranean and Black Sea."

Per gentile concessione della Food and Agriculture Organization
of the United Nations (autorizzazione 45/2011)

Disegni degli attrezzi da pesca: Loredana Songini

Per il contributo offerto alla realizzazione della Guida, si ringrazia l'intero Ufficio
Relazioni Esterne del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed
il Capitano di Corvetta Vittorio Giovannone del Reparto Pesca Marittima. Inoltre,
a diverso titolo, si ringraziano: Anna Rita Armocida, Diana Baroni, Saverio Bersanetti,
Massimo Brogna, Gian Ludovico Ceccaroni, Alessandra Fabri, Gilberto Ferrari,
Mario Ferretti, Massimo Guerrieri, Ugo Matteoli, Alessandra Nasti, Gianfranco
Santolini, Saro Sergi, Elisabetta Torinti, Fabio Venanzi.

Studio e progettazione grafica: cpcagency.it

Vietata la riproduzione senza l'assenso degli autori. Anno di stampa: 2012

Realizzato dal **C.I.R.S.P.E.**
Centro Italiano Ricerche
e Studi per la Pesca

Via Torino, 146

00184 Roma

segreteria@cirspe.it



www.cirspe.it